

STATUTO

IL POMODORO IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLZANO VICENTINO VI VIA
CROSARA 2G

Numero REA: VI - 406759

Codice fiscale: 04474080241

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2023 - Statuto completo	2
--	---



Avv. GIANFRANCO
DI MARCO
NOTAIO IN VICENZA

Rep.n. 75.680

Racc.n. 39.142

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì ventisette giugno duemilaventitrè.

In Vicenza, nel mio studio in via Vecchia Ferriera n. 57.

Avanti a me avv. Gianfranco Di Marco, Notaio in Vicenza,
iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa,

sono presenti i signori

BERNARDINI DANIELE nato a Vicenza il 6 gennaio 1951,
residente a Vicenza in Viale Ferrarin n. 31, che dichiara di
avere il n.c.f. BRN DNL 51A06 L840G e di intervenire al
presente atto in proprio e quale Presidente del Consiglio
Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione "**IL
POMODORO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", con sede in
Bolzano Vicentino (VI) in Via Crosara n. 2/G, avente il
n.c.f. 95110080249 e p.Iva n. 04016780241, giusta delibera
dell'Assemblea ordinaria degli associati del 26 aprile 2023
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
"A";

QUIRICI GIOVANNI nato a Vicenza il giorno 8 giugno 1953 ed
ivi residente in Via Asiago n. 4, che dichiara di avere il
n.c.f. QRC GNN 53H08 L840Y;

DE MARCHI ROBERTO nato a Vicenza il 7 febbraio 1960,
residente a Monticello Conte Otto (VI) in Via G. Zanella n.
89 che dichiara di avere il n.c.f. DMR RRT 60B07 L840I;

TRENTIN CARLO nato a Vicenza il 24 settembre 1956 ed ivi
residente in Via L. Pirandello n. 11, che dichiara di avere
il n.c.f. TRN CRL 56P24 L840K;

MENARIN LUCIANO nato a Vicenza il 10 ottobre 1958 ed ivi
residente in Viale Fusinieri n. 28, che dichiara di avere il
n.c.f. MNR LCN 58R10 L840E;

CASAROTTI ANDREA nato a Vicenza il 24 novembre 1961 ed ivi
residente in Via G. Donizetti n. 2, che dichiara di avere il
n.c.f. CSR NDR 61S24 L840M.

Detti Comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, con il presente atto stipulano quanto segue.

Articolo I

Viene costituita dall'Associazione "**IL POMODORO ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**" una società a responsabilità limitata
unipersonale denominata "**IL POMODORO IMPRESA SOCIALE SRL**".

La società è regolata dalle seguenti norme statutarie.

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto Sociale

Articolo 1

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica
di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112,
denominata "**IL POMODORO IMPRESA SOCIALE SRL**" è regolata dal

presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice

civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Bolzano Vicentino.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 4

4.1. La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società, in particolare, anche nel rispetto di quanto previsto alla lettera a) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto **interventi e servizi sociali**: nello specifico attività svolte in convenzione con Enti pubblici o privati volte all'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità.

Inoltre, **ricorrendo la fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dell'art.2 del D.lgs. 112/2017**, per quanto riguarda l'impiego di occupati di cui alle lettere "a" e "b" del comma 4, art. 2 del D.lgs. 112/2017, la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate. In particolare la Società persegue l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate o con disabilità, coinvolgendole operativamente nelle attività ricettive e di produzione agricola, ristorazione, trasformazione e commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso dei prodotti agricoli e di prodotti alimentari trasformati propri e di terzi.

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,

provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle normative vigenti. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili, salvo i limiti previsti dal successivo art.10 e previo accoglimento della domanda di ammissione di cui al successivo art.11

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla

retribuzione annua lorda.

9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi che superino del 40% (quaranta per cento) quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non deve eccedere il numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il Consiglio di amministrazione, attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno anche diritto di partecipare all'assemblea sociale per ciascuna categoria un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1 Possono essere soci dell'Impresa sociale:

- persone fisiche - cittadini italiani o stranieri residenti in Italia senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, idee e religione e condizioni personali o patrimoniali;
- società, associazioni ed enti, anche senza personalità giuridica che condividono le finalità e i principi statutari della società.

10.2 L'elenco dei soci dell'Impresa sociale è tenuto costantemente aggiornato dal segretario nel Libro Soci, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 11

11.1 L'ingresso di nuovi soci nella società avviene nelle forme previste dal Codice Civile mediante acquisto di una quota di partecipazione al capitale sociale o mediante sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, previo accoglimento della domanda di ammissione.

11.2 La domanda di ammissione deve contenere la presa visione e l'impegno a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea.

11.3 Il Consiglio d'amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta:

- il Consiglio d'amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
- chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

11.5 In caso di morte del socio, gli eredi subentrano in luogo del socio defunto previo accoglimento della domanda di ammissione. In caso di diniego la quota è liquidata dalla società ai sensi dell'art. 26.5 che segue.

Articolo 12

L'appartenenza all'Impresa sociale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Impresa sociale.

Articolo 13

13.1 Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio d'amministrazione nell'ambito dei suoi poteri o, comunque, nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Impresa sociale potranno essere inflitte dal Consiglio d'amministrazione le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni lievi;
- esclusione per le infrazioni gravi e per quelle che saranno specificamente individuate dal regolamento.

13.2 Contro le decisioni del Consiglio d'amministrazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'Assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 14

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti previsti dall'art.10 che precede ed in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art.11;
- per delibera di esclusione ai sensi dell'art.913 che precede.

Titolo IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 15

15.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori ed il loro eventuale compenso e/o rimborso spese;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti e il loro eventuale compenso e/o rimborso spese;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione

di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di

enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 26.2 del presente Statuto;

i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

15.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 16

16.1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministratore ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari circostanze, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., è convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

16.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo dei soci risultante dal Libro Soci ed all'indirizzo dei Sindaci dai medesimi comunicato alla società. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

16.3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

16.4. L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 17

17.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

17.2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i

risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti

deve essere dato conto nel verbale.

17.3. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 17.2;

b) sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento da remoto.

17.4. E' possibile prevedere, in sede di convocazione, che l'intervento degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo caso l'avviso di convocazione deve contenere dettagliatamente istruzioni sulle modalità di collegamento. È sempre consentito che l'Assemblea totalitaria si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

17.5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18

18.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

18.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

18.3. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

Articolo 19

19.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

19.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente

costituita qualunque sia la parte del capitale sociale

rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

19.3 In ogni caso, per le decisioni relative ai punti da d) a i) del precedente secondo comma dell'articolo 15 è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) Euro del capitale sociale stesso rappresentato.

19.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. È escluso il voto segreto.

19.5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio verbalizzante.

19.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 20

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai Soci al momento della nomina.

20.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

20.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

20.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.5. Gli amministratori devono rivestire requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Essi:

- non devono aver riportato condanne penali per delitti,
- non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni,
- devono aver già assunto la carica di amministratori in enti, commerciali e non oppure, in alternativa, devono aver svolto attività in ambito tecnico-amministrativo in enti, commerciali e non, per almeno cinque anni;
- non devono essere coniugi, parenti o affini di altri amministratori della medesima società.

20.6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a nominare un sostituto, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 20.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea.

20.7. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

20.8. La cessazione del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

20.9. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

20.10. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

20.11. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

20.12. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

20.13. Il Consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'Assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

20.14. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

20.15. Il Consiglio di amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.16. In mancanza delle formalità di cui al comma 20.11, Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti e informati tutti gli amministratori e il collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

20.17. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

20.18. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche in audio-conferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 20.17;
- (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- (iv) vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) le modalità di collegamento da remoto.

E' possibile prevedere, in sede di convocazione, che l'intervento degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo caso l'avviso di convocazione deve contenere dettagliatamente istruzioni sulle modalità di collegamento. È sempre consentito che il Consiglio di Amministrazione totalitario si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

20.18. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbale, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori e firmato dal presidente e segretario.

20.19. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 21

21.1. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 15 - sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci.

21.2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei

poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

21.3. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

21.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

21.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed istitutori.

21.6. Agli amministratori può essere attribuito un compenso per l'opera svolta oltre ad un rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni, compresa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) del D. Lgs 112/2017.

Articolo 22

22.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Titolo VI

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

Articolo 23

23.1. L'organo di controllo si compone, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.

L'Assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo ne fissa il compenso, nei limiti di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) del D. Lgs 112/2017 e procede alla nomina del presidente del collegio sindacale stesso.

23.2. L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

23.3 I componenti l'organo di controllo attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.

112.

23.4. I componenti l'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

23.5. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i componenti l'organo di controllo uscenti sono rieleggibili.

Articolo 24 (attività di revisione dei conti)

24.1. L'attività di revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di cui al co. 5 art. 10 del D. Lgs 112/2017, è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'Assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Collegio Sindacale, e la durata.

22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 25

25.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

25.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

25.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro i termini di cui al precedente art. 12.

Articolo 26

26.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione

allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

26.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

26.3. La Società destina una quota non superiore al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

26.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per la

distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

26.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 26.2 del presente articolo.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda

Articolo 27

27.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri Enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

27.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare

l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX
Norme Finali - Rinvio

Articolo 28

28.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

Articolo II

Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nelle persone dei signori BERNARDINI DANIELE (Presidente), QUIRICI GIOVANNI (Consigliere), DE MARCHI ROBERTO (Consigliere), TRENTIN CARLO (Consigliere) e MENARIN LUCIANO (Consigliere). Il consiglio resta in carica sino alla delibera di approvazione del bilancio relativo all'anno 2024. A costituire l'organo di controllo della società viene nominato il signor CASAROTTI Dott. ANDREA, iscritto al registro dei revisori legali al n. 112989 con Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, il quale rimarrà in carica senza percepire compensi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2025. L'attività di direzione e coordinamento sarà esercitata dall'Associazione "IL POMODORO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Articolo III

Il capitale sociale viene interamente sottoscritto dall'Unico Socio "IL POMODORO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" a mezzo del proprio legale rappresentante e liberato mediante un assegno circolare non trasferibile n. 7406076740 dell'importo di Euro 10.000 (diecimila) emesso in data 22